



Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario

Questa mail è stata inviata ad apicoltori, autorità, sanitari, enti di ricerca in apicoltura ed altri di cui siamo a conoscenza dell'indirizzo mail. Qualora non si desiderasse più ricevere le comunicazioni da Apimarca, con una semplice nota provvederemo a cancellarla dal nostro elenco.

- Sommario:**
- 1) LE ATTIVITA' DI APIMARCA
 - 2) CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA CE SULLA MORTALITA' API
 - 3) ALLEVATORI DI REGINE: AUTOFORMAZIONE AUTUNNALE 2013
 - 4) IL MERCATO CONTADINO A CANIZZANO
 - 5) IL MISTERO DELLA MARMELLATA AI MIRTILLI RADIOATTIVI
 - 6) LOTTA ALLA VARROA O GUERRA AL NOMADISMO
 - 7) MORIA DELLE API E NEONICOTINOIDI
 - 8) I FAMILIARI POSSONO AIUTARE
 - 9) LE INFESTANTI TRANSGENICHE ...
 - 10) MESSICO: SOSPESE LE AUTORIZZAZIONI PER IL MAIS OGM

** *** **

1) LE ATTIVITA' DI APIMARCA

Prosegue il **CORSO DI AGGIORNAMENTO** realizzato dai Tecnici Apistici Apimarca

Sede Treviso Via Canizzano 104/a. Obbligo di frequenza e puntualità agli iscritti.

lunedì 04 novembre ore 20-23 Materiale apistico, allestimento apiario, controllo degli alveari in sviluppo, sciamatura e utilizzo dello sciame. **De Podestà Luigi**

lunedì 02-dicembre ore 20-21.30 Allevamento Regine e formazione Nuclei **Nardi Dino**

lunedì 02-dicembre ore 21,30-23 Polline, raccolta conservazione e utilizzo **Cibin Marco**

- Ritiro cera dopo la lavorazione collettiva
- Ritiro contributi per l'acquisto di arnie, nuclei e analisi
- Consegna modulo censimento alveari
- Prenotazione candito
- Prenotazione **Api-Bioxal** con contributo Reg CE 1234/2007

Api-Bioxal	€ 4,20 di 35 grammi
Api-Bioxal	€ 18,60 di 175 grammi
Api-Bioxal	€ 29,40 di 350 grammi

durante gli incontri di novembre a:

TREVISO Via Canizzano n. 104/a sede APIMARCA Lunedì 04 novembre ore 20-23

SANTA GIUSTINA (BL) c/o sala riunioni Piscine Comunali. Giovedì 07 novembre ore 20.00 - 22.30

VALLE DI CADORE c/o Sala Consiliare Piazza I° gennaio 1819 Mercoledì 13 novembre ore 20.30 – 22.30

CASTELFRANCO c/o Centro Culturale via Larga n.1- Campigo Martedì 05 novembre ore 20.30-22,30

2) DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2013 relativa a **un contributo finanziario dell'Unione a determinati Stati membri a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api nella stagione 2013-2014**

[notificata con il numero C(2013) 6742] (2013/512/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alla salute delle api (2) presenta una rassegna delle azioni della Commissione, già intraprese o in corso, relative alla salute delle api nell'UE. L'oggetto principale della comunicazione è l'aumento della mortalità delle api osservato a livello mondiale.

(2) Nel 2009 il progetto dell'EFSA «Bee mortality and bee surveillance in Europe» (3) (Mortalità e sorveglianza delle api in Europa) ha concluso che i sistemi di sorveglianza nell'UE sono, in genere, poco efficaci e ha rilevato un'assenza di dati a livello di Stati membri e di dati comparabili a livello dell'UE.

(3) Per migliorare la disponibilità dei dati sulla mortalità delle api, la Commissione ha deciso di fornire assistenza e sostegno ad alcuni studi di sorveglianza negli Stati membri relativi alla perdita di api.

(4) La decisione di esecuzione 2012/362/UE della Commissione (4) ha accordato un contributo finanziario ai programmi per gli studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api eseguiti nella stagione 2012-2013 da Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

(5) Gli studi prevedono tre visite sul posto presso gli apiari da effettuarsi prima dell'inverno, dopo l'inverno e durante la stagione riproduttiva.

(6) In questo tipo di studi è importante disporre di dati comparabili sulla perdita di api rilevati in anni diversi. Ciò vale in particolare per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api, poiché le condizioni climatiche alterano in modo significativo i risultati. Per questa ragione tali studi, se condotti solo per un anno, possono fornire soltanto dati parziali che non offrono una base sufficiente per trarre conclusioni su tale perdita o stabilirne l'andamento.

(7) Per i motivi sopra esposti è opportuno continuare gli studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api nella stagione che inizia con il controllo precedente l'inverno, nell'autunno 2013, e si conclude con i controlli effettuati dopo l'inverno e in piena stagione riproduttiva nel 2014.

(8) Gli studi che saranno condotti nella stagione 2013-2014 si basano sul documento «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (5) (Basi per un progetto pilota di sorveglianza sulla perdita di colonie di api) redatto dal laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che fornisce agli Stati membri orientamenti per elaborare i propri programmi per gli studi di sorveglianza volontari.

(9) Gli stessi Stati membri che hanno partecipato ai primi studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api nel 2012-2013 sono stati invitati ad inviare alla Commissione i programmi per la stagione 2013-2014 basati sul documento tecnico del laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api.

(10) Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno elaborato programmi per gli studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api in linea con il documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» e hanno richiesto il sostegno finanziario dell'UE. IT 19.10.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279/67

(1) GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2) COM(2010) 714 final.

(3) Disponibile all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/154r.pdf>.

(4) Decisione di esecuzione 2012/362/UE della Commissione, del 4 luglio 2012, concernente un contributo finanziario dell'Unione a determinati Stati membri a sostegno di studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api (GU L 176 del 6.7.2012, pag. 65).

(5) Disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/docs/annex_i_pilot_project_en.pdf

(6) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(11) A decorrere dal 1 o luglio 2013 dovrà essere accordato un contributo finanziario ai programmi per gli studi di sorveglianza volontari sulla perdita di colonie di api attuati da Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

(12) A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (1) le misure veterinarie devono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.

(13) Il pagamento del contributo finanziario dovrà essere subordinato alla condizione che i programmi per gli studi di sorveglianza pianificati siano stati effettivamente realizzati e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie alla Commissione e al laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api.

(14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione accorda a Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito un contributo finanziario per i rispettivi **programmi relativi agli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api.**

2. Il contributo finanziario dell'Unione

a) è fissato al 70 % delle spese ammissibili sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per i programmi relativi agli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api ed è specificato nell'allegato I per il periodo compreso tra il 1 o luglio 2013 e il 30 settembre 2014;

b) non supera i seguenti importi:

1) 26 837 EUR per il Belgio;

2) 116 417 EUR per la Danimarca;

3) 160 445 EUR per la Germania;

4) 64 868 EUR per l'Estonia;

5) 78 421 EUR per la Grecia;

6) 148 047 EUR per la Spagna,

7) 288 801 EUR per la Francia;

8) 142 212 EUR per l'Italia;

9) 86 310 EUR per la Lettonia;

10) 70 273 EUR per la Lituania;

11) 114 209 EUR per l'Ungheria;

12) 128 015 EUR per la Polonia;

13) 29 159 EUR per il Portogallo;

14) 92 240 EUR per la Slovacchia;

15) 117 416 EUR per la Finlandia;

16) 74 389 EUR per la Svezia;

17) 109 871 EUR per il Regno Unito;

c) non supera l'importo di 348 EUR per visita di un apiario.

Articolo 2

1. Il contributo globale massimo autorizzato dalla presente decisione per le spese sostenute per i programmi di cui all'articolo 1 è fissato in 1 847 930 EUR e sarà finanziato dal bilancio generale dell'Unione europea.

2. Le spese relative al personale responsabile dello svolgimento delle analisi di laboratorio, del campionamento o del controllo nonché ai materiali di consumo e alle spese generali per gli studi di sorveglianza sono ammissibili secondo le modalità di cui all'allegato III.

3. Il contributo finanziario dell'Unione è versato in seguito alla presentazione e all'approvazione delle relazioni e dei documenti giustificativi di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.

Articolo 3

1. I programmi sono realizzati in conformità al documento tecnico «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» (Basi per un progetto pilota di sorveglianza sulla perdita di colonie di api) e in conformità ai programmi per gli studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api presentati dagli Stati membri.

2. Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito presentano alla Commissione:

— entro il 1 o marzo 2014 una relazione tecnica intermedia sulla prima visita prevista dai programmi per gli studi di sorveglianza, e

— entro il 31 ottobre 2014 una relazione tecnica definitiva sulla seconda e sulla terza visita previste nei programmi per gli studi di sorveglianza, IT L 279/68 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 19.10.2013

(1) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

— la relazione tecnica deve essere conforme al modello che verrà predisposto dalla Commissione in collaborazione con il laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api.

3. Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito presentano alla Commissione:

— entro il 31 dicembre 2014 una versione cartacea e una versione elettronica della relazione finanziaria redatta in conformità all'allegato II,

— su richiesta della Commissione, i documenti giustificativi comprovanti tutte le spese di cui alla domanda di rimborso.

4. I risultati degli studi sono messi a disposizione della Commissione e del laboratorio di riferimento dell'UE per la salute delle api.

Articolo 4

Sono destinatari della presente decisione il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2013 *Per la Commissione* Tonio BORG

Membro della Commissione IT 19.10.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279/69

ALLEGATO I ITALIA

Numero di apiari 195

Numero di visite per apiario previste nello studio di sorveglianza 3

Costi diretti totali (test di laboratorio + visite per campionamento e controllo) € 189 870

Spese generali (7 %) € 13 291

Costo totale € 203 161

Contributo dell'UE (70 %) € 142 212

ALLEGATO II

**MODELLO DI RELAZIONE FINANZIARIA PER GLI STUDI DI SORVEGLIANZA SULLA
PERDITA DI COLONIE DI API** Spese totali del progetto (costi reali, al netto dell'IVA)

.....

ALLEGATO III

REGOLE DI AMMISSIBILITÀ

l'esecuzione dei seguenti test:

- conteggio della varroa (lavaggio), da effettuarsi in tutte le colonie visitate nel corso della prima visita e nelle colonie sintomatiche durante le visite successive,
- individuazione e caratterizzazione del piccolo scarabeo dell'alveare (*Aethina tumida*) e dell'acaro *Tropilaelaps*, da effettuarsi nel corso dell'esame clinico,
- osservazioni cliniche (compresa l'osservazione dei sintomi della peste, del nosema, dei virus), conteggio delle spore del microsporidio Nosema (*Nosema* spp.), colture, esame microscopico ed esami biochimici per l'individuazione dell'agente patogeno della peste europea (*Melissococcus plutonius*) e della peste americana (*Paenibacillus larvae*) nelle colonie sintomatiche;
- peste americana — conferma dell'identità dell'agente patogeno della peste americana e della peste europea mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) nelle colonie sintomatiche,
- test del CBPV (PCR) nelle colonie sintomatiche.

IT L 279/72 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 19.10.2013

N.d.R.: Non risposte ma ancora studi di sorveglianza sulla perdita di colonie di api.

Speriamo maggior tempestività rispetto al Progetto Beenet 2013 in cui la visita di fine inverno per constatare i decessi invernali è stata fatta il 26 aprile 2013, con gli alveari già in produzione e i dati delle mortalità invernali riscontrate poi non coincidevano con quelli pubblicati.

3) AIAAR Associazione Italiana Allevatori Api Regine e

PTP Parco Tecnologico Padano di Lodi

Organizzano

Autoformazione autunnale 2013

Venerdì 15 e sabato 16 novembre 2013

presso il Parco Tecnologico Padano, Loc. Cascina Codazza, via Einstein 26900 Lodi – Italy

Organizzazione della genetica nelle altre specie animali di interesse economico: Associazione Italiana Allevatori, Associazioni di categoria, Associazioni allevatori delle singole specie animali, ricerca scientifica, albi e Ministero...

Dr. Paolo Scrocchi - Direttore dell'Associazione Italiana Allevatori

Principi elementari di genetica ed epigenetica, con particolare riferimento ai problemi della selezione.

Dr. John Williams - Direttore scientifico del Parco Tecnologico Padano

La selezione in apicoltura. Ibridi e razze in purezza, un po' di storia, vantaggi e svantaggi. E' possibile un confronto fra le api e le altre specie animali? E' possibile parlare di selezione per l'ibrido?

Sara Botti - Group Leader di Biologia Integrativa del Parco Tecnologico Padano

Modalità di funzionamento e problemi delle stazioni di fecondazione.

Jacques Boyer - Syndicat Miel de Corse

Problematiche concrete nell'attività di selezione pratica dell'ape italiana in purezza.

Gabriele Milli - Selezionatore ed allevatore

Problemi teorici della certificazione di razza in apicoltura.

Dr. Emanuele Carpana - Ricercatore del CRAApi di Bologna

Normative ed esperienze italiane ed europee di tutela e salvaguardia di popolazioni autoctone

Dr.sa Cecilia Costa - Ricercatrice CRAApi di Bologna

Una realtà apistica nuova in Italia, la Puglia: un territorio che trasforma le proprie particolarità in proprie vocazioni (produzione di api regine, pappa reale e pacchi d'ape).

Daniele Greco e Savino Petruzzelli - Selezionatori e allevatori

La partecipazione sarà subordinata ad una preiscrizione e una piccola quota di partecipazione differenziata fra iscritti e non iscritti.

Per contatti o ulteriori informazioni o iscrizioni:

Gabriele Milli - info@rofelle.it - cell. 3387054382

4) El marcà contadin a Canizan e a vendita diretta in azienda

Subito me son dito: **ma ghe jera proprio bisogno de on marcà contadin a Canizan?**

A ze restada l'unica zona agricoea del comune de Treviso, semo soeo 2.000 anime, **par mi qua gavemo de tuto:**

- **a trota del Sil**, anca za curada;
- **el late fresco** da Enzo Dotto;
- zo par San Viae **a verdura** da Marini;
- poco pi vanti l'agriturismo **el Dosson**;
- in piassa a San Viae adesso el se ciama **Belmarket**, ma na volta el jera **el casoin de Danilo Paja**, che anca el gà **on campo de perseghi** co ze ora;
- poco pi vanti, do case dopo el confin verso Settecomuni, i Gomiero ga **pomi, peri e radicio**;
- qua vissin, tra cesa e simitero gavemo **el miel poine e propoi biologico** de Cassian;
- e davessin aea posta **il mercatino della frutta** de una de Canizan, co **fruta, verdura e pan**, insoma on casoin pi moderno;
- on tòco de a campagna dei Pasquaini ze stada comprada da Bastianeo, che confina ma xe sotto Quinto, el gà **el vin biologico** e co jera ora on carteo in strada me disea de fermarme a comprar **e patate novee**;
- el campo pi vanti ghe ze **e patate mericane** fate vegner da uno de Canizan che co ze ora ga anca **i sparasi**
- zo par San Viae, Cornare e Spigarioe, ora del **radicio** se ghe ne trova da comprar quasi in ogni casa;
- **e fioriste** e ga anca na azienda agricoea che vende **a legna** pa linverno;
- davessin **idea frutta** ga **e naranse dea Sicilia**.



Insomma gavemo quasi de tuto e quanti ghe ne gavarò desmentegà de agricoltori che fa a vendita in azienda.

Comprando on vaseto de miel al marcà compro miel ma [se o compro dall'apicoltor davessin, me garantisso anca l'impoinassion](#) de i me albari da frutta e dea verdura dell'orto (e ave fa tre chilometri intorno a so caseta).

Uno che gà studià tanto e che adesso insegna ai nostri fioi pi grandi, me disea na volta che l'apicoltor ga e conoscense del creato, dee stajon, dee piante, dea luna, dee ave (no par gnente e ave ze stae ciapae a simboeo de tanti papi, re e imperatori); in campo agricoeo ghe ze [el contadin](#) (da contea, contado, conte) e quanti conti el ga da mantegner anca de sti tempi; ghe ze [el coltivator](#) che va all'agraria i ghe dà a semensa, el concime, el veen e po via co macchine sempre pi grosse, el raccolto i ghe dise buteo la, el xe umido, e tossine e pai schei vedemo pi vanti; e [l'agricoltor](#) queo che ga a cultura agricoea, che pensa coa testa, che co ze mojo rispeta a tera e concimi e veeni manco che se pol. El me disea el studioso che l'apicoltor, anzi [l'apicultor](#) se uno soeo, no ghe ze el contadin apicultor né el coltivator apicultor; sarà par questo che tuti no pol sleva e ave.

A se ciama [a vendita diretta in azienda](#), co ndemo a trovarli i me varda mal, i ga i stivai e e man sporche de tera; [al marcà](#) invese i ga fato el corso de marchetin, i ga da soridar; on socio de

APIMARCA che fa marcai el ga comprà on vestito de veudo, i calsetoni e el capeo de pano, settesento euri ma, el fa vendar tanto de pì.

El radicio che compro sol campo el ze queo, al marcà a legge ghe permete de comprar fin el 49% de queo che el produse el contadin, magari on tipo de insaeata che no ze vegna e se devo comprar par vendar me vien voja de spendar poco pa ver pi guadagno.

Ben venga el marcà contadin pa movimentar a piassa, (el zioba dae tre drìo mezzodì ae sète de sera) e anca i me garantisce soeo prodoti propri ma, endemo a trovar anca i agricoltori de Canizan.

Rino Cassian, uno de Canizan

5) Il mistero della marmellata ai mirtilli radioattivi, tra Italia, Bulgaria, Chernobyl e Fukushima

[28 ottobre 2013] <http://www.greenreport.it/news/consumi/mistero-marmellata-mirtilli-radioattivi/>



Secondo un'inchiesta del giornale giapponese Shukan Asahi, confermata dall'autorità sanitaria giapponese, nella confettura di mirtilli "Fior di frutta" della Rigoni di Asiago sarebbe stata riscontrata la presenza di cda Cesio 137. Il Shukan Asahi dice che i mirtilli usati per fare la marmellata proverrebbero dalla Bulgaria e la contaminazione sarebbe dovuta al fallout radioattivo del disastro nucleare di Chernobyl.

«Questo riscontro pone degli inquietanti interrogativi sulla circolazione degli alimenti radioattivi nella Comunità Europea e, ancor di più, a livello intercontinentale – dice Massimo Bonfatti, presidente di Mondo in Cammino – Il paradosso è che mentre ci preoccupiamo della eventuale provenienza di pesce contaminato dall'Oceano Pacifico giapponese sulle nostre tavole, una contaminazione supplementare va invece ad aggravare la situazione radioecologica dei cittadini giapponesi nel campo della catena alimentare, direttamente sui loro deschi. E' necessario capire come la circolazione di alimenti contaminati possa avvenire così liberamente e come dalla raccolta al confezionamento non ci siano controlli o come questi, eventualmente, possano essere aggirati. In secondo luogo, indipendentemente

dai valori – qualora questi fossero ricompresi in quelli di norma radioattiva previsti dalla legge della Comunità Europea o qualora la dose di confettura per contaminarsi fosse “elevata” sulla base delle norme comunitarie ed internazionali - è doveroso ricordare che il Cesio 137 non esiste in natura, essendo un prodotto dell’attività umana».

Ma la Rigoni di Asiago, un’azienda che da sempre punta tutto su qualità e biologico, non ci sta e smentisce il Shukan Asahi con una dichiarazione affidata al Sole 24 Ore: «1) I mirtilli neri biologici da noi utilizzati sono frutti selvatici di montagna; 2) ” La Rigoni di Asiago svolge costantemente una attività di controllo della qualità su tutta la materia prima utilizzata, compresi i mirtilli neri; 3) Tutti i nostri prodotti, compreso Fiordifrutta mirtilli neri, vengono costantemente sottoposti a una attività di vigilanza da parte delle Autorità sanitarie italiane e nel corso di questi controlli non si sono mai verificate non conformità nel prodotto messo in commercio; 4) Abbiamo effettuato ulteriori analisi su vari lotti di Fiordifrutta ai mirtilli neri e sono stati riscontrati valori ben al di sotto di 100 Bq/kg, ovvero valori di 5,8 e 7,9 Bq/kg; 5) A seguito dell’incidente di Fukushima il governo giapponese ha modificato i limiti ammessi per il contenuto di cesio negli alimenti in modo ancora più cautelativo: **se ora in Giappone il limite per i prodotti come il nostro è di 100 Bq/kg contro il precedente 500 Bq/kg, nell’Unione Europea questo limite è ben superiore, ossia di 1250 Bq/kg, mentre negli Stati Uniti è di 1200».**

Mondo in cammino, che dice di non voler creare un allarmismo incontrollato ed acritico, né tantomeno voler danneggiare la Rigoni di Asiago, però ribatte: «1) Se i frutti utilizzati sono “biologici” e sono stati raccolti in montagna (e quindi non provenienti dalla Bulgaria) c’è parecchio da preoccuparsi. La Rigoni dovrebbe spiegare cosa intende per biologico e dovrebbe dirci da dove esattamente provengono i mirtilli neri, perché altrimenti non sapremmo cosa pensare, per esempio, del formaggio Asiago prodotto nell’altipiano in cui risiede la ditta; 2) La Rigoni non specifica quale attività costante di controllo della qualità svolge. Forse olfattiva e visiva? Ma la radioattività non si vede, non si sente e non ha colore; 3) Il fatto che non siano state rilevate non conformità nei prodotti posti in commercio non esclude assolutamente la loro non contaminazione; 4) Se la Rigoni, sollecitata dalla vicenda, ha effettivamente riscontrato contaminazione (inferiore secondo i loro campioni ai valori dei campioni giapponesi), dovrebbe spiegare ancora di più cosa intende per controlli di qualità, perché implicitamente pare confermare che i controlli non erano stati eseguiti e, in pratica, pare contraddire quanto afferma sul proprio sito web a proposito della confettura Fiordifrutta definendola prodotto costituito da frutta biologica rigorosamente selezionata e, inoltre, dovrebbe spiegarci cosa sottintende il proprio slogan aziendale: “Nel cuore della natura”; 5) Non è indice di serietà ambientale e qualitativa (qualità di cui si fregia la Rigoni) giustificarsi con i diversi livelli di contaminazione consentiti dalle rispettive legislazioni (Giappone e Comunità Europea). I valori cautelativi del Giappone confermano la preoccupazione per l’effetto accumulo causato dal fallout di Fukushima e, implicitamente, ne ribadisce la gravità. L’assolversi con il beneplacito della legislazione europea non è espressione di serietà per una azienda che fa del rispetto della natura la propria bandiera e che alla sezione “Selezione e tracciabilità” cita letteralmente, a proposito della confettura Fiordifrutta: “in quanto prodotti biologici, i controlli riguardano anche i residui di pesticidi, fitofarmaci, fertilizzanti, ecc”. Quel sospiro (“eccetera”) pone inquietanti interrogativi e conferma, in ogni caso – piccola o grande che sia la presenza di contaminanti isotopici – l’assoluta mancanza di rintracciabilità nella confezione; 6) Alla luce di tutte queste argomentazioni, Mondo in cammino ribadisce la necessità di normative che preservino dall’effetto cumulativo della radioattività interna e dall’azione patogena delle basse dosi di radiazione assorbite, unitamente alla necessità di rendere obbligatorio – durante i controlli – l’analisi del rateo Cesio 137 e Cesio 134 e alla descrizione qualitativa e quantitativa in etichetta di ogni contaminante, compresi gli isotopi radioattivi; 7) Stona, infine, il messaggio a toni convincenti della ditta (“Tutto il processo produttivo viene validato dalla tracciabilità e dalla rintracciabilità”), ma ancora di più la mission aziendale: “La Rigoni di Asiago lavora nella natura e con la natura” (e il Cesio non esiste “in natura”). “Scegliere il biologico, di produrlo come di mangiarlo, significa, di fatto,

conservare nel tempo le risorse della natura. Significa pensare a noi stessi e al futuro delle nostre generazioni. La Rigoni di Asiago questa scelta l'ha fatta molti anni fa". Il messaggio per tutti noi e per le prossime generazioni pare essere: "State tranquilli, ci pensiamo noi: siete contaminati, ma a norma!"».

Fonte: <http://www.greenreport.it/news/consumi/mistero-marmellata-mirtilli-radioattivi/#sthash.HiC15IWA.dpuf>

Ho evidenziato i limiti di contaminante previsti dalla legislazione in Giappone, in Usa e in Europa:

“se ora in Giappone il limite per i prodotti come il nostro è di 100 Bq/kg contro il precedente 500 Bq/kg, nell’Unione Europea questo limite è ben superiore, ossia di 1250 Bq/kg, mentre negli Stati Uniti è di 1200”.

6) LOTTA ALLA VARROA O GUERRA AL NOMADISMO?

(Lettera pubblicata su L'Apis N.7 OTTOBRE 2013 Normativa)

La lotta alla varroa, come a qualsiasi altra malattia diffusiva di uomini, piante o animali non può prescindere dalla conoscenza scientifica della malattia stessa e della sua epidemiologia. La varroatosi, che è un'infestazione parassitaria di un acaro su un insetto, è una patologia problematica, estremamente complicata da affrontare sia a livello pratico che scientifico.

In Veneto, la pressione di alcuni apicoltori stanziali, supportati da un'associazione apistica, basandosi sul pregiudizio che il nomadismo sia causa dell'epidemia e della spoliatura delle risorse nettarifere, ha forzato alcuni Sindaci all'emanazione di specifiche ordinanze. A dare l'inizio è stato il comune di Monfumo, paese della pedemontana Trevigiana, che, nel suo regolamento di polizia rurale, stabilisce che gli apiari non possano essere collocati all'interno dei centri abitati, che debbano essere posti a 50 metri dalle strade pubbliche, 10 dai confini pubblici e privati, mentre quelli superiori a 50 alveari debbano distare fra loro almeno 3000 m, a 2000 m se nomadi, fissando anche un limite temporale entro il quale gli apiari nomadi non potranno più sostare nel territorio comunale. Questi concetti verranno ripresi in un'ordinanza sindacale del 2011, copiata, in seguito, dai comuni di Lentiai e Alano di Piave, centri della confinante provincia di Belluno.

Nelle premesse di tutte queste ordinanze si fa riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria, alla legge quadro n. 313 del 24 dicembre 2004 e alla legge regionale veneta n.23, del 18 aprile 1994.

Queste dicono, però, cose ben diverse: nessuna legge vieta di tenere apiari nei centri abitati, ci sono alveari nelle più grandi città italiane come nelle megalopoli del mondo, New York compresa, quali problemi può causare qualche alveare ben condotto nei nostri paesi?

La legge n. 313 del 2004 prevede la distanza minima degli alveari a 10 m dalle strade di pubblico servizio e 5 m dai confini pubblici o privati; **in Veneto la legge regionale n. 23 del 1994 pone questi limiti rispettivamente a 5 m e 1 m**, il Comune di Monfumo li aumenta di dieci volte...

Riguardo alle distanze fra apiari la legge 313, all'art. B, dà la possibilità alle Regioni, non ai Comuni, di stabilire una distanza di 200 m fra apiari superiori a 50 alveari unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzare le risorse nettariifere.

Quanto prescritto in ordinanza, quindi, non fa riferimento né alla legge 313, né alla legge regionale 23. La questione delle distanze fra apiari era stata affrontata, però, in due vecchie leggi: il Regio Decreto Legge 2079 del 23 Ottobre 1923 e nel suo regolamento attuativo, Regio Decreto 614 del 17 Marzo 1927.

L'art. 14 del R.D.L. 2079 dice testualmente: "...il Prefetto della Provincia può fissare, con suo decreto, le distanze che debbano intercedere tra gli impianti di non meno di 50 alveari a favo mobile..."; il R.D. 614, suo decreto attuativo, recita che "i Prefetti che riconoscano indispensabile avvalersi della facoltà loro concessa dall'art. 14 sopra citato, dovranno tenere presente, comma a, che la distanza massima fra apiari di numero non inferiore a 50 non potrà essere superiore a m 3000 e, comma f, che la distanza alla quale gli apiari nomadi di dimensioni superiori od uguali a 50 arnie possano collocarsi a non meno di metri 2000 da apiari stanziali o nomadi con le stesse caratteristiche".

Balza agli occhi che, se le ordinanze si sono basate su questo, il Regio Decreto 614, pur superato dalle leggi successive, riguardo la distanza fra apiari stanziali, dice qualcosa di ben diverso, ad una corretta interpretazione i 3000 metri diventano la distanza massima prescrivibile, non certo la minima. La ricaduta pratica che ne deriva è pesante, nella figura 1, 2 e 3 possiamo notare come il comune di Monfumo, la cui area misura 11 kmq, sia molto più piccolo dell'area sottesa da un raggio di 3000 m (circa 28 kmq), un apiario di oltre 50 alveari, posto arbitrariamente in un punto qualsiasi del comune, vincola gran parte dei territori dei comuni limitrofi senza averne la competenza. Lo stesso dicasi per gli altri due centri, Lentiai e Alano di Piave, 38 e 36 kmq, i cui comuni sono in gran parte montuosi e coperti di boschi; anche qui, con l'applicazione dell'ordinanza, c'è posto per una sola unità produttiva, al massimo due, ponendo una seconda oltre il perimetro del "buffer", in quota, con gravi difficoltà di accesso, tanto da rendere questa possibilità solo teorica.

Nelle ordinanze viene prescritto anche un termine entro il quale i nomadisti devono inderogabilmente lasciare le aree di pascolo. Anche questo non trova riscontro in nessuna normativa e, in mancanza di documentazione scientifica riguardo le potenzialità produttive di quelle zone, non si capisce a quali professionalità ci si sia rivolti per fissare tali date. Il potere di Ordinanza del Sindaco è normato dagli art. 50 e 54 del D. Lgs. 1B agosto 2000 n. 267 testo Unico degli Enti Locali). Dalla lettura di questi articoli di legge, risulta difficile credere che ai sindaci sia data la possibilità di emanare atti di questo genere, sembra, invece, che ci si sia arrogati il diritto di intervenire al di fuori delle competenze, limitando la possibilità di reddito, di impresa e le aspirazioni di chi, giovane o meno, in un momento di grave crisi occupazionale, volesse iniziare l'attività apistica. Nelle zone a vocazione orto-frutticola, come ad esempio nelle vicine vallate Trentine o in qualsiasi altro luogo dove l'attività di impollinazione è considerata indispensabile, gli apicoltori possono godere di un trattamento ben diverso!

La legge quadro 313, all'art. 1, riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale, utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura, considerandola a tutti gli effetti attività agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno; l'art. 5, documento programmatico per il settore apistico, prevede l'incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api, l'incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo, dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico e addirittura la previsione di indennità compensative per gli apicoltori operanti in zone montane o svantaggiate. Questi Comuni hanno creduto di poter stabilire qualcosa di contrario a quanto previsto dalle leggi della Repubblica Italiana, partendo da considerazioni sbagliate, individuando il capro espiatorio, hanno creato nuovi problemi senza risolverne alcuno. E' paradossale che il limite dei 50 alveari, aggirabile dagli apicoltori nomadi con apiari di 49 unità, penalizza pesantemente proprio gli stanziali... La varroa, intanto, continua a essere un problema, qui come in ogni altro luogo, non c'è da stupirsi. Siamo fortunatamente parlando di rari casi, isolati al Veneto. E' possibile, però, che questo modo di vedere possa diffondersi. Per impedire che ciò accada, senza sprecare energie in sterili polemiche, c'è bisogno di maggior dialogo fra le associazioni apistiche, fra amatoriali e produttori apistici, di un confronto onesto con le istituzioni. E' necessario che lo Stato e le Regioni si dotino di strumenti legislativi moderni e univoci, abrogando obsolete leggi fonte di equivoco che, alla prova dei fatti, si stanno dimostrando dannose per tutta l'apicoltura.

Dott. Franco Corriani, medico veterinario, Belluno

Lettera pubblicata su L'Apis N.7 OTTOBRE 2013 Normativa

Ho evidenziato in rosso alcuni passaggi inesatti del dr. Corriani che cercherò di colmare per aver una visione a 360° della problematica evidenziata.

Non sono ordinanze dei Sindaci bensì una Legge Regionale del 2006, riaffermata nel 2008 (di seguito evidenziate) che obbligano l'apicoltore transumante di indicare la durata presunta dello spostamento che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse; leggi approvate previa consultazione delle associazioni di categoria.

· **Bur n. 70 del 8-8-2006** (L. R. n.15 Sezione V art. 8) “ Ogni trasferimento di alveari riguardante i comuni del territorio veneto deve essere comunicato al comune e alla Ulss di destinazione almeno dieci giorni prima dell'effettivo trasferimento, allegando il certificato sanitario rilasciato dall'Ulss di provenienza da non oltre trenta giorni, riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento e attestante sia la sanità degli alveari trasportati, che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione **deve essere dichiarata la durata presunta della transumanza, che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse.** Copia della comunicazione e dell'allegato certificato sanitario deve essere conservata dall'interessato durante i trasferimenti.”

2008 comma 2 art. 58 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9


Art. 7 - Denuncia alveari.

- 1.** I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia all'ULSS competente, anche tramite le forme associate di cui all'articolo 2 bis entro il trenta novembre di ogni anno, specificando se si tratta di alveari nomadi o stanziali.
- 2.** I possessori o detentori che intendono effettuare il trasferimento stagionale degli alveari devono comunicarlo ai comuni e alle aziende ULSS di destinazione, almeno cinque giorni prima dell'effettivo trasferimento. Alla comunicazione deve essere allegata copia del certificato sanitario rilasciato, non prima di dieci giorni dell'inizio della transumanza stagionale, dall'azienda ULSS competente riportante il contrassegno identificativo di ogni arnia destinata allo spostamento stagionale e attestante sia la sanità degli alveari trasportati che la provenienza da zona non infetta. Nella comunicazione **devono essere dichiarate le postazioni e la durata presunta della transumanza che non deve protrarsi oltre i dieci giorni successivi il termine della fioritura di interesse**, modificabile con provvedimento della Giunta regionale, in base alle condizioni climatiche delle diverse aree del territorio regionale. Il certificato rilasciato dall'azienda ULSS e la copia della comunicazione devono essere conservati dall'interessato per tutta la durata dei trasferimenti.”.)
- 3.** Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede degli apiari ed il numero degli alveari.

Le ordinanze dei Sindaci semmai, sono la conseguenza del mancato rispetto delle norme Regionali, soprattutto del ritiro degli alveari trascorsi dieci giorni dal termine della fioritura principale. Apimarca si è attivata per far rispettare la legge. Nessun **“pregiudizio che il nomadismo sia causa dell'epidemia e della spoliazione delle risorse nettariifere”** come dice il dr. Corriani, bensì la consapevolezza di periodi produttivi in cui attingere e periodi di fiacca in cui andarsene. Nessuna **“Guerra al Nomadismo”** come titola l'articolo dopotutto io sono un transumante proprio anche in quei luoghi. Di seguito l'ultima richiesta rivolta al Sindaco ma, altra analoga è stata fatta alcuni anni prima.

APIMARCA
Via Canizzano n. 104/a 31100 Treviso
Tel. 0422 370060 apimarca@interfree.it
c.f./p.i.94099150263 <http://APIMARCA.blogspot.com>

Treviso 01 agosto 2012



Preg.mo Signor Sindaco di
32020 Lentiai (BL)

Spett. Settore Veterinario USL 2
Via Bagnole sur Ceze 3
32032 Feltre (BL)

Spett. Corpo Forestale dello Stato
Piazza Zancanaro 1
32032 Feltre

Preg.mo Signor Comandante Carabinieri
32026 Mel (BL)

Oggetto: presenza di alveari nomadi oltre il termine stabilito..

Segnalo la presenza nel territorio comunale di alveari nomadi oltre i termini stabiliti, che, in tal modo, pregiudicano la sopravvivenza degli alveari stanziali.

Dalla Delibera Comune Lentiai n. 16 del 21-3-2011 "punto 4) Tutti gli alveari nomadi situati nel territorio comunale di Lentiai devono essere ritirati annualmente entro il 31 luglio".

Termine abbondantemente sufficiente se analoga ordinanza n. 1404 del 07-03-2012 del Comune di Alano ha stabilito tale termine "punto 4) ... annualmente ENTRO il 15 luglio".

Dalla L. R. 23/94 all'art. 7 comma 2 : "deve essere dichiarata la durata presunta di transumanza, che non deve protrarsi oltre i 10 giorni successivi il termine della fioritura di interesse. ..." ciò per dar modo agli alveari stanziali di accumulare riserve di miele per passare l'inverno.

Dal Piano Regionale di lotta alla varroa per il 2012 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie prot 273492 del 12 giu. 2012 : " **Coordinamento territorialeil risultato degli interventi di controllo della varroa può essere vanificato dalla reinfestazione è necessario limitare la presenza contemporanea di colonie trattate e di colonie non ancora trattate nell'ambito dello stesso territorio. prevedere trattamenti contemporanei, almeno per zone omogenee.**"

Dalla L. N. n. 313 del 24 dic. 2004 che : " **riconosce l'apicoltura attività di interesse nazionale, utile alla conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema, dell'agricoltura in generale, finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità.**"

Tutte queste funzioni vengono svolte soprattutto dagli allevamenti stanziali, accuditi con amore e passione anche in areali scarsamente produttivi ed in periodi di magra. L'impollinazione dei fruttiferi primaverili è merito degli stanziali; i nomadisti vengono in giugno-luglio per la toccata e fuga!

A tutt'oggi 01 agosto 2012 (ma la stessa cosa è stata in passato, altra mia nota analoga è datata 03 agosto 2007) sono ancora presenti sul territorio comunale alveari ^{KOMAS} stanziali ben oltre il termine dei 10 giorni fissati dalla legge regionale; ben oltre l'ordinanza del Sindaco di Lentiai; non è

sufficiente la sanzione prevista, vanno immediatamente spostati perchè pregiudicano la sopravvivenza degli allevamenti stanziali nell'accumulo delle ultime scorte disponibili e soprattutto vanificano l'intervento antivarroa già iniziato in loco.


Si sono forse già dimenticate le perdite di alveari di questi ultimi anni, dovute proprio all'impossibilità di un trattamento contemporaneo della varroa e alla scarsità di provviste accumulate nell'ultima parte della stagione dagli alveari stanziali.

Perché tanto spreco di risorse con ordinanze e comunicazioni, quella della delibera comunale di Lentiai addirittura spedita alle singole aziende; il piano regionale inviato dalla Asl 2 alle Associazioni e, non meno importante, l'incontro avvenuto questa primavera proprio a Lentiai se poi non si da seguito alle buone intenzioni fin qui enunciate.

Si richiede pertanto un tempestivo intervento alle Autorità preposte, in indirizzo, e ci si riserva di quantificare il danno subito dagli apicoltori del territorio in seguito, essendo questo strettamente connesso all'evolversi della situazione.

Per il 2013 si chiede di anticipare la ripartenza degli alveari nomadi al 15 luglio, in analogia all'ordinanza su menzionata del Sindaco di Alano di Piave

Sperando in un positivo riscontro, porgo distinti saluti.

Cassian Rino
Presidente APIMARCA

APIMARCA
IL PRESIDENTE
CASSIAN RINO

Anziché quelle indicate nell'articolo, la Legge Regionale 23/94 prevede le seguenti distanze dai confini:

Art. 9 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari.

..... 5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell'articolo 896 bis del codice civile.

Art. 896-bis Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

7) Moria delle api e neonicotinoidi, adeguate le nuove etichette ma resta il problema varroa

28/10/2013 <http://www.ilpuncocoldiretti.it>

Il Ministero della Salute ha stabilito che le autorizzazioni di alcuni neonicotinoidi sono modificate relativamente alle applicazioni fogliari, per cui **sono consentiti solo l'uso in serra e il trattamento in**

pieno campo dopo la fioritura.

Le case produttrici titolari delle autorizzazioni sono tenute a fornire ai rivenditori ed ai distributori il fac-simile della nuova etichetta da consegnare all'acquirente utilizzatore finale. L'impiego di tali prodotti, muniti di etichetta non modificata, è consentito fino al 30 novembre 2013.

In tal modo, continua il processo di adeguamento della normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie in materia di neonicotinoidi, ma le istituzioni e l'opinione pubblica continuano ad ignorare che la vera piaga degli alveari resta la varroa, rispetto alla quale, a causa dei fenomeni di farmaco resistenza, oggi gli apicoltori non dispongono più di prodotti realmente efficaci per la lotta a tale parassita particolarmente aggressivo.

Il dito puntato verso i neonicotinoidi rischia, quindi, di sviare l'attenzione da quelli che sono i fattori più gravi di moria delle api, che, benché sia una verità non gradita a coloro che sono avversi all'uso dei fitofarmaci in agricoltura, non sono tanto i neonicotinoidi quanto l'agguerrito insetto della varroa che, compiaciuta di essere passata quasi inosservata, continua a fare stragi negli alveari e a creare danni economici rilevanti agli apicoltori, nonché il mancato di rispetto di buone prassi igienico sanitarie.

Del resto, a livello comunitario e nazionale sono state adottate finora, con il reg. CE 485/2013 ed i decreti ministeriali attuativi del 25 giugno scorso le misure precauzionali per l'uso dei neonicotinoidi anche in modo ben più restrittivo rispetto alle conclusioni scientifiche alle quali è giunta per ora l'Efesa (l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare) sulla base dell'ultimo rapporto pubblicato che evidenzia un verosimile nesso di causa effetto rispetto alla moria delle api, solo per i neonicotinoidi usati come concianti, ma non anche per gli usi fogliari degli stessi che invece sono stati comunque sottoposti a limitazioni.

Pertanto, secondo Coldiretti, il divieto d'uso dei neonicotinoidi è al momento giustificabile, nella misura temporanea di due anni, solo per la concia, mentre forti obiezioni rimangono in merito all'introduzione di un divieto assoluto e generalizzato in quanto la scienza non ha ancora fornito dati esauritivi che conducano ad un bando definitivo di tali sostanze attive.

Occorre tener conto, infatti, che se da un lato, bisogna tutelare la sopravvivenza delle api, dall'altro lato, il mais è una coltura colpita da numerose patologie e, quindi, è necessario tener conto anche delle esigenze degli agricoltori assediati da funghi e parassiti rispetto ai quali servono forme di intervento adeguate sul piano fitosanitario. Oltretutto, il mais ha un'importanza strategica per la zootecnia italiana essendo insieme alla soia la materia prima utilizzata in maggior quantità per la mangimistica.

Secondo Coldiretti sarebbe opportuno che il divieto di due anni debba parallelamente essere accompagnato da un'attività di ricerca mirata a **verificare se le misure di prevenzione**, individuate dal progetto Apenet **per limitare la contaminazione delle api con le polveri delle sementi di mais nelle quali sono presenti i neonicotinoidi, siano efficaci per consentire un uso sicuro di tali prodotti.** La soluzione più ragionevole appare quindi, quella di rifinanziare il progetto stesso, al fine di **individuare le specifiche misure di prevenzione che potrebbero consentire un reimpiego dei neonicotinoidi senza recare pregiudizio alla salute delle api.**

Senza parole!!!!

8) I familiari possono aiutare nella raccolta delle olive senza il rischio di multe esorbitanti?

Un verbale da qualche migliaio di euro per le supposizioni di due ispettori dell'Inps. E' accaduto a **Giorgio Tonti** che ci scrive deluso e amareggiato. Ma non sempre gli organi di controllo hanno ragione. A volte la legge aiuta le imprese a conduzione familiare

<http://www.teatronaturale.it> *Alberto Grimelli* pubblicato il **18 ottobre 2013** **La voce dei lettori**

Gentile Direttore, le voglio raccontare quanto mi è accaduto ed un pò di storia della mia azienda. La mia azienda agricola nasce nel 2000, grazie alla passione per l'ulivo e l'olio di mio padre Aldo. Tutto nasce da 43 piante (Leccino e Frantoio), destinate alla produzione dell'olio per la nostra famiglia. Poi capita che una cugina di mio padre acquista una casa in campagna con due ettari di uliveto attorno, e lo prendiamo in gestione. Quindi con tanto entusiasmo e tanta passione inizia l'avventura, che non fanno pesare il sacrificio economico che abbiamo fatto.

Nel 2000 parlare di oli monovarietali e di alta qualità era come vendere frigoriferi in Alaska, venivamo additati come quelli cari ed anche un pò pazzi.

Nel 2003, purtroppo improvvisamente mio padre muore, a causa di un infarto, appena una settimana dopo l'arrivo del nuovo trattore, con il mutuo da pagare fino al 2009. Questo evento rafforza la mia volontà e la mia voglia nel portare avanti l'azienda agricola, nonostante ho una situazione da lavoro dipendente che mi impegna 8 ore al giorno. Mia madre e le mie sorelle mi danno un aiuto, per riuscire a superare il momento, e mia madre con il suo contributo sarà importantissima. Ora la dimensione aziendale è di 6.5 ettari, tutti destinati ad uliveto, di cui 3 di proprietà nel comune di San Marcello, e 3.5, divisi in due unità produttive, nel comune di Jesi. Durante l'arco dell'anno organizzo costantemente iniziative in azienda, per diffondere e divulgare la cultura e la conoscenza dell'olio buono. Arrivano anche premi e riconoscimenti da guide e concorsi per la qualità del prodotto, il lavoro è tanto, i sabati e le domeniche passate in campo anche, ma l'entusiasmo e la passione aumenta. Per portare avanti tutto ciò uso buona parte delle ferie, che ho dalla situazione da lavoro dipendente. Metà giornata, visto che faccio turni, la passo in campo.

Tutto quello che ho scritto sopra non conta niente per 2 ispettori dell'INPS, che si sono presentati una mattina in azienda. Dopo aver suonato, mia mamma, si è affacciata, abita al primo piano sopra il laboratorio, e senza presentarsi hanno chiesto se io ero in azienda. Quando mia mamma a risposto che non c'ero, ero in fabbrica, hanno chiesto di poter comprare olio. Mia mamma è scesa, ed a quel punto si sono presentati come ispettori dell'INPS, con tanto di cartellino. Li ha fatti entrare nel laboratorio, ed hanno iniziato a chiedere se lei mi aiuta nella mia attività. Lei ha risposto saltuariamente, ed è realmente così. Hanno raccolto alcune sue dichiarazioni in un verbale ispettivo, senza lasciarne una copia, lasciando una richiesta di documentazione che io avrei dovuto fornire da lì a venti giorni, presso l'ufficio della mia Associazione di Categoria, la Coldiretti.

Trascorsi i venti giorni, ho fornito tutta la documentazione richiesta, ed argomentato e spiegato a tutte le loro osservazioni, la principale osservazione da parte loro era che io non riuscivo a fare tutto, azienda agricola, lavoro dipendente e famiglia e mia mamma mi aiutava tutti i giorni. Ho replicato e dimostrato, con fatture alla mano delle attrezzature, che mia mamma mi aiuta nel periodo della raccolta, ed a volte se capita qualcuno vende l'olio, visto che abbiamo la vendita diretta in azienda, e

lei abita al piano di sopra. Sulle loro supposizioni, hanno fatto un verbale, e io dovrò pagare i contributi agricoli per lei, a partire dal 2010!.

Contesto il loro impianto accusatorio, mia mamma non mi aiuta tutti i giorni, perchè ha due nipoti, mio figlio Davide, e la figlia di mia sorella Mila, che spesso accudisce, ed una casa. Poi che nel periodo della raccolta mi aiuta è vero, ma corrisponde a quello che ha dichiarato nel verbale ispettivo, che mi aiuta saltuariamente. La vendita diretta in azienda non ha orari, e quindi non c'è una presenza fissa in determinati orari ad aspettare il cliente. Oltre che essere una sanzione ingiusta, è una sanzione che mi mette a terra, perchè con la bassa redditività del prodotto olio, per recuperare da questa mazzata ci vorranno alcuni anni. Mi domando a questo punto, ma chi ci tutela da queste situazioni, ma vale la pena di fare tutti questi sforzi, di togliere tempo alla famiglia, per poi avere sanzioni basate su supposizioni. Andrò a raccogliere le olive con il morale sotto terra, e se vado avanti è solo per il rispetto del lavoro e dei sacrifici che ho fatto in passato, e nel ricordo ed in memoria della passione e dell'entusiasmo di mio padre. Cordialmente, anche se deluso ed arrabbiato saluto **Giorgio Tonti**

Gentile Giorgio, il comportamento dei due ispettori dell'Inps è stato quantomeno discutibile avendo verbalizzato le dichiarazioni di tua madre, senza aver rilasciato copia del verbale, e, soprattutto scaricando l'onere di provare che le loro supposizioni fossero sbagliate su di te. Per fortuna, ogni tanto, la legge viene in aiuto degli agricoltori e delle imprese agricole a conduzione familiare.

L'art. 74 del decreto legislativo 10/9/2003, n. 276, in applicazione della cosiddetta Legge Biagi, prevede una specifica disciplina per l'aiuto occasionale prestato dai parenti nell'impresa agricola. Tali prestazioni non sono riconducibili né allo schema del lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo: ne consegue che le stesse non fanno sorgere alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali e pertanto non sussiste obbligo di denuncia all'Istituto.

Art. 74. Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro

1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori. La disciplina, in base alla formulazione del testo normativo, si applica a tutte le imprese agricole, a prescindere dalla qualifica posseduta dall'imprenditore (Iap, o Cd, o nessuna delle due).

Ovviamente, le prestazioni in esame non comportano alcun obbligo da parte del titolare dell'impresa solo se corrispondono a quanto indicato nella norma, con particolare riferimento alle caratteristiche delle prestazioni.

1) Le prestazioni devono essere svolte da parenti e affini non oltre il terzo grado. La parentela e l'affinità devono essere riferiti esclusivamente al titolare dell'impresa.

2) Le prestazioni devono essere svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo: la prestazione deve essere resa senza carattere di abitualità, in via eccezionale e straordinaria, anche ripetutamente nel corso dell'anno, ma sempre per brevi intervalli di tempo.

3) Le prestazioni devono essere svolte esclusivamente a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale: qualora la prestazione sia fornita in esecuzione di una obbligazione giuridica, non sussistono gli estremi del lavoro occasionale.

4) Le prestazioni devono essere gratuite, ovvero senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento (ad es. vitto e alloggio) e di esecuzione dei lavori (ad es. spese per l'acquisto di mezzi). Non sempre gli ispettori hanno ragione nelle contestazioni. Anche loro possono sbagliare, anche perchè la normativa agricola è vastissima e non sempre concorde.

Forza e coraggio. Non c'è da abbattersi, solo da contestare un verbale. Certo, mi rendo conto che sia una perdita di tempo e soldi. Mi auguro, quindi, che una volta riconosciuta l'infondatezza dell'impianto accusatorio, lo spirito dei due ispettori sia un po' meno da "Santa Inquisizione" e un po' più collaborativo anche con le piccole attività come la tua.

In bocca al lupo per la prossima campagna! Alberto Grimelli

9) Le infestanti transgeniche possono diminuire il potenziale produttivo agrario

www.teatronaturale.it pubblicato il **07 settembre 2013** di **R. T.**

Dubbi sulla sostenibilità degli ogm. I transgeni possano trasferirsi anche alle erbacce migliorandone le capacità competitive rispetto alle colture

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica *New Phytologist* in agosto e ha sicuramente avuto meno eco di quanto sarebbe stato lecito attendersi, anche visto l'attivismo del fronte anti ogm, in Italia e in Europa.

Una gruppo di studio cino-americano, guidato da Weng Wai della Fudan University di Shanghai e che ha visto la collaborazione anche della Ohio State University, ha individuato il meccanismo attraverso il quale uno dei geni ogm più comunemente utilizzati per conferire resistenza all'erbicida glifosate si può trasferire alle erbacce infestanti.

Il gene esaminato è l'Epsps che conferisce la resistenza al glifosate e che è il perno di tutte le colture Roundap Ready della Monsanto.

La ricerca cino-americana ha evidenziato che le erbe infestanti di seconda e terza generazione, cresciute in campi coltivati a riso ogm, contenevano il gene Epsps. Non solo il gene sarebbe stato trasferito dalla coltura alle infestanti ma nelle infestanti sarebbe stato sovraespresso.

Tale gene sarebbe coinvolto non solo nella resistenza all'erbicida ma anche nel flusso di carbonio e in molte vie di biosintesi, tal che si avrebbero benefici anche su crescita e sviluppo delle piante. Nelle infestanti transgeniche è stato riscontrato un aumento delle concentrazioni dell'aminoacido Trp, che è un precursore dell'ormone della crescita Iaa e di molti altri composti. Come conseguenza, in campo sono stati riscontrati, nel corso di due stagioni di crescita, un aumento del numero di fiori e di semi, fino al 57%, delle piante con il gene Epsps sovraespresso. I semi, inoltre, presentavano una capacità di germogliamento fino al 120% superiore rispetto agli omologhi senza il gene Epsps.

Esaminando la bibliografia scientifica degli ultimi anni i ricercatori hanno osservato risultati agronomici molto simili che, tuttavia, in molti casi non sono stati interpretati ma che potrebbero trovare una spiegazione grazie al meccanismo di trasferimento genetico individuato dalla ricerca cino-americana.

Stando alle conclusioni cino-americane la resistenza transgenica al glifosate potrebbe essersi già diffusa nelle popolazioni selvatiche di *Agrostis*, *Brassica rapa*, *Brassica napus*, *Amaranthus palmeri*, *Lolium* e anche sull'erba medica. L'amaranto e il loglio sono infestanti comuni di molti cereali e i ricercatori temono che la sovraesposizione genica, o anche l'amplificazione, del gene *Epsps* possa consentire, a queste infestanti modificate, di avere tassi di crescita demografica accelerata e un vantaggio competitivo. Alcuni studi riportano infatti casi di fioriture anticipate e di altri meccanismi genetici utili per migliorare la diffusione delle erbacce.

La massima espressione genica, secondo lo studio, si verificherebbe quando le infestanti non vengono trattate con erbicida.

I ricercatori cinesi hanno già annunciato che continueranno lo studio dell'effetto del trasferimento del transgene sulle infestanti nella prossima annata agraria per comprendere meglio l'impatto ecologico ed economico di una sovraesposizione del transgene *Epsps* sulle infestanti che "colpire i raccolti" migliorando il "fitness" delle erbacce.

di **R. T.**

pubblicato il **07 settembre 2013** in **Strettamente Tecnico > Bio e Natura**

10) Messico: sospese le autorizzazioni per il mais geneticamente modificato

<http://aiab.it> di **Claudia Gifuni**

Finalmente la Corte di Giustizia Federale messicana ha preso posizione sulla questione del mais GM, ordinando, tramite ingiunzione, la sospensione di tutte le autorizzazioni per la sua semina e coltivazione. In verità, la legge messicana già ne proibisce l'uso, tuttavia, negli ultimi mesi il divieto era stato abilmente aggirato dalle aziende (Monsanto, Pioneer, Syngenta AG, ecc.), che avevano ottenuto i permessi necessari per attuare progetti pilota in cui era previsto l'utilizzo di semi transgenici.

La notizia ovviamente non ha lasciato indifferenti i vicini Stati Uniti, preoccupati di eventuali ripercussioni economiche. Il Messico, infatti, dopo il Giappone, costituisce il più grande mercato per l'esportazione del mais americano. In realtà gli Stati Uniti d'America non hanno nulla di cui preoccuparsi e a confermarlo è lo stesso Andrew Conner, direttore per la tecnologia globale per il Consiglio dei cereali, il quale ha dichiarato che la vicenda giudiziaria non può sconfinare in barriere commerciali (e quindi divieti e/o limitazioni sulle importazioni) in quanto il governo messicano ha già approvato quali sono le varietà di mais GM coltivate in America che possono essere vendute in territorio messicano.

Indipendentemente dalla reazione americana, interamente incentrata sul proprio tornaconto economico, la decisione della Corte Federale messicana, è stata definita da Greenpeace come "il primo passo verso la protezione definitiva della biodiversità" e rappresenta la risposta all'azione collettiva promossa lo scorso 5 luglio da 53 scienziati, intellettuali, agricoltori, artisti ed attivisti nonché 22 organizzazioni ambientaliste e dei diritti umani.

Le argomentazioni presentate dall'azione collettiva sono basate su pochi ma pregnanti concetti: primo fra tutti quello di garantire il diritto alla biodiversità così come la responsabilità di salvaguardare l'ambiente e la salute dei consumatori (sono numerosi gli studi a riguardo).

Sembra quindi, che associazioni, organizzazioni o i semplici agricoltori non siano più soli in questa lotta, ma che il potere giudiziario abbia finalmente accettato di ricoprire un ruolo determinante nel dibattito. Occorre, tuttavia ricordare che la via per l'annullamento delle autorizzazioni è ancora lunga e prevede che ci sia un dibattito giudiziario durante il quale entrambe le parti sono tenute a presentare prove a favore o contro il mais transgenico.

Distinti saluti Cassian Rino